STUDIO IMMORDINO
Avv. GIOVANNI IMMORDINO
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO
PATROCINANTI IN CASSAZIONE
Avv. GIUSEPPE NICASTRO
Via Libertà, 171
Tel. 091.34.88.88 - 091.34.88.11
Fax 091.34.88.11
studioimmordino@gmail.com
90143 – PALERMO

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
(*segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it*)
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA
(*dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it)*

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
EX ART. 52, COMMA 2 C.P.A.

del **COMUNE DI RAVANUSA**, Carmelo D'Angelo, con sede in Via Roma n. 3, P. IVA 01383860846, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Immordino, MMR GPP 63P18 B429G, giuseppeimmordino@pec.it presso il cui studio in Palermo, Viale Libertà 171 é elettivamente domiciliato

PREMESSO

- che con ricorso iscritto al TAR R.G. n. 1483/2016 Sez. II, ritualmente notificato, è stato chiesto l'annullamento: a) del D.D.G.n.1207/Istr. del 31.3.2016, pubblicato per estratto nella GURS n.15 parte prima pag.105 dell'8/4/2016, dell'Assessorato di approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale Edilizia Scolastica 2015/2017 ed in particolare dell'Allegato 3 (Elenco Istanze ritenute non ammissibili) nella parte in cui ha inserito tra le istanze non

ammesse al numero progressivo 64, prot.4422 il "*progetto per la ristrutturazione della palestra scolastica comunale di Via Rinascita*" del Comune di Ravanusa con la seguente motivazione: "*progetto definitivo relativo alla demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente senza l'acquisizione del parere preventivo sismico (allegato solo parere sanitario)- la demolizione e ricostruzione non è supportata da una relazione punto 5.c.3 Avviso*"; b) nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

- che con ordinanza n. 746/2016 dell'1.7.2016 il TAR ha accolto l'istanza di sospensione ai fini del riesame, statuendo "*che la richiesta di finanziamento per un progetto preliminare non prevede la previa acquisizione del "parere preventivo sismico", e che detta certificazione nemmeno è espressamente prevista dal punto 7 dell'avviso oggetto della presente controversia, mentre, in termini generali, l'immediata cantierabilità di un progetto non costituisce condizione necessaria per ottenere il finanziamento, ma elemento valutativo di priorità al suo accesso, come emerge dall'Avviso Pubblico allegato al D.D.G n. 490/Istr. del 22 febbraio 2016"; e che a pag.14 della Relazione Tecnica di accompagnamento al progetto viene data una spiegazione tecnica delle ragioni dell'ammaloramento che hanno indotto il Comune a optare per la demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente,* con la conseguenza che *"(...) ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente*

fumus boni iuris e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto precisato e tenendo conto del livello di progettazione del progetto presentato dal comune ricorrente (...)";

- che, dopo la notifica di atto extragiudiziario di diffida, il predetto Assessorato, con DDG n.5478 del 21.9.2016, protocollato il 27 settembre 2016, ha comunicato, a provvedimento emanato, che "*a seguito ed in esecuzione dell'ordinanza del TAR Sicilia Palermo n. 1483/2016 REG. RIC. del 30/06/2016 (n. 746/2016 REGPROV. CAU.) e nei limiti di quanto ivi precisato,* ***conferma l'inserimento nell'Allegato "C" "Elenco istanze ritenute non ammissibili"*** *dell'istanza di finanziamento di cui al piano regionale triennale 2015, 2016, 2017 degli interventi in materia di edilizia scolastica, già presentata dal Comune di Ravanusa per il "Progetto per la ristrutturazione della palestra scolastica comunale di via Rinascita" nel Comune di Ravanusa (AG), dell'importo complessivo di € 1.682.099,57"*;

- che con ricorso per motivi aggiunti il Comune ricorrente ha chiesto l'annullamento del suddetto D.D.G.n.5478/Istr. del 21.9.2016: a) di conferma dell'inserimento nell'Allegato C "*Elenco delle istanze ritenute inammissibili*" di cui al DD 1207/Istr. del 31/3/2016 di approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale

Edilizia Scolastica 2015/2017 ed in particolare dell'Allegato 3 (Elenco Istanze ritenute non ammissibili) nella parte in cui ha inserito tra le istanze non ammesse al numero progressivo 64, prot.4422 il "*progetto per la ristrutturazione della palestra scolastica comunale di Via Rinascita*" del Comune di Ravanusa con la seguente motivazione: "*progetto definitivo relativo alla demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente senza l'acquisizione del parere preventivo sismico (allegato solo parere sanitario)- la demolizione e ricostruzione non è supportata da una relazione punto 5.c.3 Avviso*"; b) della direttiva del DRT prot. n.54484 del 29/7/2015 di c.d interpretazione autentica della circolare emessa dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo, protocollo 289061 del 29/9/2013, avente ad oggetto "Parere sismico sui progetti di OOPP", ove intesa nel senso voluto dall'Assessorato con il provvedimento impugnato;

- che, con ordinanza n. 1899/2016, il TAR ha accolto l'istanza di sospensione;

- che con ordinanza collegiale n.1666 del 26.6.2017 il TAR ha ordinato la integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52 comma 2 CPA attraverso "***la pubblicazione del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sull'albo on line dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della regione Siciliana***";

- che "*ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami possa essere articolato secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:*

*1. **l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sull'albo pretorio on-line della Regione Siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana,** dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza;*

2. la notifica si effettua tramite apposita istanza da presentare alle predette Amministrazioni, istanza da effettuarsi nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione prova da effettuarsi entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell'Amministrazione regionale, sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto, in conclusione, di dover fissare, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica indicata in dispositivo,

rimanendo frattanto sospesa ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese".

Tanto premesso, l'istante

CHIEDE

A:

1) la **SEGRETERIA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Segretario Generale

2) l'**ASSESSORATO REGIONALE DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II Palermo n.1666/2017 pubblicata il 26.6.2017, ciascuno per la sua competenza:

a) **di volere pubblicare, rispettivamente, *nell'Albo Pretorio On–line della Regione Siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana"*, il presente avviso** completo dei seguenti allegati in formato digitale:

1) il ricorso introduttivo n. 1483/2016 REG.RIC., innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II Palermo;

2) i motivi aggiunti al suddetto ricorso;

3) l'ordinanza del TAR PA Sez. II n. 1666/2017 del 26.6.2017;

4) l'elenco dei controinteressati di cui all'allegato 2 al D.D.G. n.1207/Istr. del 31.3.2016

b) **di volere rilasciare, ciascuno per la pubblicazione di sua competenza, al Comune ricorrente, per il tramite del sottoscritto difensore, l'attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei citati siti del ricorso e degli altri atti di cui al precedente punto a (da 1 a 4)**.

Unitamente al presente atto si allegano i documenti da pubblicare di cui ai superiori punti nn. 1), 2), 3) e 4).

Palermo, 29 giugno 2017.

IMMORDINO GIUSEPPE

Firmato digitalmente da IMMORDINO GIUSEPPE
Data: 2017.06.29 11:54:21 +02'00'